

*Quota del TFR: la sentenza sull'assegno divorzile deve essere
passata in giudicato*

Trib. Bari, sez. I civ., decreto 28 luglio 2014 (Pres. V. Savino, est. G. Marseglia)

Ex coniuge divorziato – T.F.R. percepito dall'altro (ex) coniuge – Diritto a una percentuale del trattamento di fine rapporto – Sussiste – Presupposti – Riconoscimento dell'assegno divorzile – Statuizione definitiva, passata in giudicato – Necessità - Sussiste

In materia di diritto della (ex) moglie a una quota del trattamento di fine rapporto del (l'ex) marito, ai sensi dell'art. 12 bis della legge n. 898/1970, il diritto alla quota del TFR viene costituito e diviene esigibile solo con il passaggio in giudicato della sentenza che liquida l'assegno di divorzio; da ciò consegue, quindi, che, anche indipendentemente dalla decorrenza dell'assegno di divorzio, ove l'indennità sia percepita dall'avente diritto dopo la domanda di divorzio, l'attribuzione del diritto alla quota di T.F.R. dovrà pur sempre essere subordinata al definitivo riconoscimento giudiziario della concreta spettanza dell'assegno. Detto in altri termini, l'art. 12 bis citato condiziona il diritto alla percentuale del trattamento di fine rapporto in questione al diritto all'assegno di divorzio e quindi, prima che tale diritto sia accertato con sentenza passata in giudicato, la domanda di attribuzione di detta percentuale non può essere accolta.

(Massime a cura di Giuseppe Buffone - Riproduzione riservata)

Svolgimento del procedimento

Con ricorso ex art. 12 bis della legge n. 898/1970 e success. modificazioni M premesso che, successivamente alla sentenza di omologazione della separazione personale consensuale n. 485/2001, era stata dichiarata da questo Tribunale con sentenza non definitiva del 9.06.2005, passata in giudicato, la cessazione degli effetti civili del matrimonio in precedenza contratto dalla ricorrente con MM; che il procedimento di divorzio era proseguito, quanto agli aspetti economici, con attribuzione dell'assegno divorzile in favore della ricorrente con sentenza del 21.06.2013 n. ...; che dal 1° agosto 2011 l'ex coniuge, dipendente della ... S.p.A. dal 18.04.1969 al 31.01.2011, risultava beneficiario di pensione INPS n. .. cat. ..., con ogni effetto inerente la corresponsione del trattamento di fine rapporto ad egli spettante, pari ad €. 51.645,99 secondo quanto risultava dall'ultima certificazione CUD 2011 relativa all'anno 2010; che con una serie di missive aveva più volte chiesto all'ex coniuge nonché alla ... S.p.A. di provvedere al versamento della quota di T.F.R. ad ella spettante, senza ottenere alcun riscontro; tutto ciò premesso, ha chiesto, previo accertamento dell'ammontare effettivo del T.F.R. maturato dall'ex coniuge MM in relazione al suddetto rapporto di lavoro con la ... S.p.A.,

includere eventuali anticipazioni percepite in corso di impiego, dichiararsi il diritto alla corresponsione in suo favore della quota ex lege prevista pari al 40% del T.F.R. maturato dall'ex coniuge, con condanna di quest'ultimo o della .. S.p.A. al pagamento della somma non inferiore ad €. 11.312,93 così come risultante dal CUD in atti, e calcolata secondo quanto stabilito in giurisprudenza al riguardo.

Con comparsa di costituzione depositata il 4.07.2014 MM si è opposto alle richieste ex adverso formulate deducendo l'inammissibilità del ricorso della M sotto un duplice profilo inerente, per un verso, la sua irrituale proposizione innanzi all'Ufficio di volontaria giurisdizione anziché innanzi al giudice ordinario, vertendosi in materia contenziosa e, per altro verso, l'inammissibilità per difetto dei presupposti processuali previsti dall'art. 12 bis della legge n. 898/1970, atteso il mancato passaggio in giudicato della sentenza di divorzio n. ../2013 regolante l'assegnazione dell'assegno divorzile in favore della M per l'attuale pendenza del giudizio d'appello portante RG. n. MM/2013, con condanna alla spese di lite.

Con successiva comparsa depositata all'udienza dell'8.07.2014 si è costituita la ... S.p.A. la quale, contestando tutto quanto dedotto dalla difesa della M in ricorso, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva chiedendo l'estromissione dal giudizio e comunque il rigetto di ogni avversa domanda proposta nei propri confronti, con vittoria delle spese di lite.

Motivi della decisione

La domanda proposta dalla ricorrente non può allo stato trovare accoglimento nei termini di seguito esposti, con pronuncia assorbente di ogni ulteriore questione relativa al rito processuale che peraltro, per prassi applicativa costante di questo Tribunale in procedimenti analoghi al presente, è quello camerale ex artt. 737 e ss. c.p.c.

La ricorrente ha chiesto dichiararsi il suo diritto ad una quota del trattamento di fine rapporto maturato dell'ex coniuge, tenuto conto degli anni di durata del matrimonio con lo stesso, ed a tal fine ha allegato l'ultima certificazione CUD 2011 relativa all'anno 2010 dalla quale risulta che, nella parte B, stringa relativa a "trattamento di fine rapporto, indennità equipollenti, altre indennità e prestazioni in forma capitale", al n. 142 il TFR maturato fino al 31.12.2000 e rimasto in azienda pari ad €. 27.138,87, e al n. 143 il TFR maturato dall'1.01.2001 e rimasto in azienda pari ad €. 24.507,12, per un ammontare complessivo di €. 51.645,99, quale trattamento di fine rapporto, prestato dal 18.04.1969 al 31.01.2011 alle dipendenze della .. S.p.A.

L'articolo 12 bis della legge n. 898/70 dispone al primo comma che "Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell'art. 5, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza", mentre al secondo comma precisa che "Tale percentuale è pari al quaranta per cento dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio".

L'attribuzione della quota di TFR in favore dell'ex coniuge appare, quindi, subordinata alla sussistenza di due condizioni che devono essere contestualmente rilevate nel caso concreto, l'una negativa (il non

passaggio a nuove nozze da parte dell'ex coniuge richiedente la quota) e l'altra positiva (la titolarità del medesimo ex coniuge istante dell'assegno divorzile in suo favore), di guisa che il mancato riscontro anche di una sola delle due condizioni previste dalla legge determina l'impossibilità di procedere al riconoscimento del diritto alla quota di TFR in favore dell'ex coniuge richiedente, e a rigore, se inizialmente riconosciuto, l'eventuale successivo venir meno di una delle condizioni indicate (come, per esempio, in caso di successive nuove nozze), dovrebbe determinare una sorta di effetto risolutivo della situazione giuridica soggettiva precedentemente sorta, con verosimile obbligo di restituzione in capo all'ex coniuge della quota precedentemente beneficiata (cfr. Cass. civ. n. 18367 del 23.08.2006 secondo cui: «[...] la titolarità in concreto dell'assegno post-matrimoniale e il mancato passaggio a nuove nozze rappresentano, non semplici condizioni di erogabilità del beneficio in relazione ad un diritto già sorto, ma veri e propri elementi costitutivi (l'uno in positivo e l'altro in negativo) del diritto alla detta percentuale, i quali devono sussistere e vanno accertati allorché, con la cessazione del rapporto di lavoro dell'"ex" coniuge, quel diritto si attualizza»).

Quanto alla decorrenza dell'attribuzione della quota di TFR, in giurisprudenza si è ritenuto, con argomentazioni che questo collegio ritiene di condividere, che "Tutti gli effetti della sentenza di divorzio, sia quelli personali che quelli patrimoniali, si producono tra le parti, i loro eredi o aventi causa, dal momento del suo passaggio in giudicato, secondo i principi generali contenuti negli art. 2908 e 2909 c.c., mentre l'annotazione (o meglio, la trascrizione) nei registri dello stato civile, a norma dell'art. 10 l. n. 898 del 1970, attiene unicamente agli effetti "erga omnes" della pronuncia stessa, in considerazione dell'efficacia meramente dichiarativa, e non costitutiva dello "status" delle persone fisiche, che è propria dei registri dello stato civile, verificandosi in tal caso una scansione temporale tra la decorrenza dell'efficacia "inter partes", che promana dall'accertamento costitutivo contenuto nel giudicato, e quella "erga omnes", comportante la opponibilità ai terzi, che deriva dall'effettuazione dei prescritti adempimenti integrativi della pubblicità dichiarativa (cfr. Cass. civ., sez. I, 08/07/1977, n. 3038; in senso conforme si veda Cass. civ., sez. I, 5.07.1984 n. 3943; nonché Cass. civ., sez. I, 04/08/1992, n. 9244; Cass. civ., sez. I, 12.11.1996 n. 9905).

La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare, inoltre, con riferimento alla condizione positiva inerente la titolarità dell'assegno divorzile, che :

- 1) deve essere riscontrata la titolarità "in concreto" di un assegno di divorzio giudizialmente riconosciuto ai sensi dell'art. 5 della legge n. 898 del 1970, non presupponendo il sorgere del diritto alla quota del TFR la mera debenza in astratto di un assegno di divorzio e neppure la percezione, in concreto, di un assegno di mantenimento in base a convenzioni intercorse tra le parti, ma richiedendo, in conformità ad una interpretazione logico-sistematica e analogica dell'art. 9 comma 3 della medesima legge n. 898/1970 sul riconoscimento della pensione di reversibilità all'ex coniuge, che l'assegno sia stato liquidato dal giudice nel giudizio di divorzio ai sensi dell'art. 5 citato ovvero successivamente quando si verificano le condizioni per la sua attribuzione ai sensi dell'art. 9 cit. commi 1 e 2 (cfr. Cass. civ., sez. I, 1°.08.2008 n. 21002);
- 2) il diritto alla quota del TFR percepito dall'altro coniuge, sorge soltanto quando l'indennità sia maturata al momento o dopo la proposizione della

domanda di divorzio (con conseguente insussistenza del diritto se l'indennità matura anteriormente a tale momento), e, quindi, anche prima della sentenza di divorzio (cfr. Cass. civ. sez. 1, 18.12.2003 n. 19427; conf. Cass. civ. sez. 1, 10.11.2006 n. 24057), dovendo l'espressione, contenuta nell'art. 12-bis della legge 1° dicembre 1970, n. 898, secondo cui il coniuge ha diritto alla quota del trattamento di fine rapporto anche se questo "viene a maturare dopo la sentenza", interpretarsi, in conformità con la ratio della disposizione in esame, nel senso che tale diritto deve ritenersi attribuibile anche ove TFR sia maturato prima della sentenza di divorzio, ma dopo la proposizione della relativa domanda, quando invero ancora non possono esservi soggetti titolari dell'assegno divorzile, divenendo essi tali dopo il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio ovvero di quella, ancora successiva, che lo abbia liquidato (cfr. Cass. civ. sez. 1, 06.06.2011 n. 12175);

3) il diritto dell'ex coniuge ad una quota del trattamento di fine rapporto lavorativo percepito dall'altro coniuge, ai sensi dell'art. 12-bis della legge n. 898/1970, introdotto dall'art. 16 della legge 6 marzo 1987 n. 74, può essere attribuito con lo stesso provvedimento attributivo dell'assegno di divorzio, sussistendo ragioni di connessione qualificata tra la domanda di attribuzione di una quota di TFR e la domanda di assegno divorzile, il cui riconoscimento condiziona l'accoglimento della prima domanda, giustificandosi in tal modo la contemporanea richiesta dell'assegno divorzile e della quota di trattamento di fine rapporto e rispondendo così anche ad elementari esigenze di economia processuale, certamente aderenti al sistema (cfr. Cass. civ., sez. 1, 14.11.2008 n. 27233; conf. Cass. civ., sez. 1, n. 12175/2011, cit.).

Ciò posto, nel caso di specie, alla luce dei principi sopra evidenziati, si deve riconoscere la sussistenza della condizione "negativa" (il non passaggio a nuove nozze della M sulla scorta delle risultanze in atti) nonché della ulteriore circostanza che l'indennità di fine rapporto del MM è maturata verosimilmente nell'anno 2011, ovverosia prima della sentenza n. 2069/2013 che ha riconosciuto l'assegno divorzile in favore della M, ma in ogni caso dopo la proposizione della domanda introduttiva del giudizio di divorzio risalente al 16.03.2004.

Tuttavia, la domanda attributiva della quota spettante alla ricorrente è stata proposta in giudizio diverso da quello di divorzio ed a questo comune successivo, sebbene prima che quello fosse stato definito con sentenza passata in giudicato e tale ultima circostanza, ossia il mancato passaggio in giudicato della sentenza n. ../2013 attributiva dell'assegno di divorzio in favore della M, visto l'appello proposto (RG. n. 1964/2013) in via principale sia da parte della stessa odierna ricorrente sia in via incidentale del MM che ha impugnato proprio l'an del provvedimento di prime cure inerente l'assegno, impedisce allo stato di procedere all'attribuzione della quota di TFR in favore della M, dovendo, quest'ultima, attendere il formarsi del giudicato in punto di titolarità dell'assegno divorzile.

Ed invero, come sopra già evidenziato, la ratio della norma di cui all'art. 12 bis della legge n. 898/1970 è quella di correlare il diritto alla quota di indennità, non ancora percepita dal coniuge cui essa spetti, all'assegno divorzile, che in astratto sorge, ove spettante, contestualmente alla domanda di divorzio, ancorché di regola venga costituito e divenga esigibile solo con il passaggio in giudicato della sentenza che liquidi tale assegno; da ciò consegue, quindi, che, anche indipendentemente dalla

decorrenza dell'assegno di divorzio, ove l'indennità sia percepita dall'avente diritto dopo la domanda di divorzio, l'attribuzione del diritto alla quota di T.F.R. dovrà pur sempre essere subordinata al definitivo riconoscimento giudiziario della concreta spettanza dell'assegno (arg. da Cass. civ., sez. 1, n. 12175/2011, cit.).

Detto in altri termini, l'art. 12 bis citato condiziona il diritto alla percentuale del trattamento di fine rapporto in questione al diritto all'assegno di divorzio e quindi, prima che tale diritto sia accertato con sentenza passata in giudicato, la domanda di attribuzione di detta percentuale non può essere accolta.

Ciò posto, deve comunque dichiararsi, con pronuncia meramente in rito, e per le ragioni sopra evidenziate, il difetto di legittimazione passiva della ... S.p.A.

Difatti, nell'ambito dell'art. 12 bis della legge n. 898/1970, diversamente da quel che è previsto nei giudizi di divorzio e di separazione ai sensi rispettivamente degli artt. 8, comma 3 legge div. e 156 c.c. in cui è anche previsto l'obbligo derivato del terzo, tenuto a corrispondere periodicamente somme al coniuge obbligato, di provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'obbligato direttamente in favore del coniuge beneficiario, non è previsto un analogo onere del terzo di corresponsione della quota di T.F.R. in favore dell'ex coniuge, risultando, pertanto, unico legittimato passivo a corrispondere la predetta quota solo l'ex coniuge beneficiario del complessivo trattamento, né potendo altresì riconoscersi nel nostro ordinamento giuridico pronunce di condanna condizionate al verificarsi di un evento futuro ed incerto (nel caso di specie la debenza sia nell'an che nel quantum dell'assegno divorzile) il cui accertamento esiga una specifica e nuova delibazione nel merito. Sul punto la Suprema Corte ha avuto modo di sottolineare che: «In tema di scioglimento del matrimonio, il diritto dell'ex coniuge, titolare di assegno di divorzio, ad ottenere - salvo che non sia passato a nuove nozze - una percentuale dell'indennità "percepita" dall'altro coniuge "all'atto della cessazione del rapporto di lavoro" (art. 12 bis della legge 1.º dicembre 1970, n. 898, aggiunto dall'art. 16 della legge 6 marzo 1987, n. 74), diviene attuale, ed è quindi azionabile, nel momento in cui, cessato il rapporto di lavoro dell'ex coniuge, questi percepisce il relativo trattamento, ed è, inoltre soggetto alla condizione negativa del mancato passaggio a nuove nozze del coniuge titolare dell'assegno di divorzio; ne' quest'ultimo può avanzare in giudizio la relativa richiesta come condanna condizionata del terzo datore di lavoro ad eseguire direttamente nei suoi confronti l'eventuale, futuro versamento della quota (da determinare alla stregua del secondo comma dell'art. 12 bis, cit.), perché la condanna condizionata - pure ammessa nel nostro ordinamento, in omaggio al principio di economia dei giudizi - non deve essere subordinata al verificarsi di un evento (come il mancato passaggio a nuove nozze) il cui accertamento possa esigere un nuovo esame nel merito, e, inoltre, perché la legge non prevede, per l'adempimento "in executivis" dell'obbligo di corrispondere la quota dell'indennità in parola, le stesse opportunità concesse all'avente diritto, nei confronti dei terzi debitori dell'obbligato, per l'adempimento degli oneri relativi al mantenimento dei figli (art. 148, secondo comma, cod. civ.), al mantenimento ed agli alimenti per il coniuge separato (art. 156, sesto comma, cod. civ.), all'assegno di divorzio ed al contributo per il mantenimento dei figli in regime di divorzio dei genitori (art. 8, terzo comma, della legge n. 898/1970, novellato dall'art. 12 della legge n.

74/1987)» (cfr. Cass. civ. n. 5719 del 23.03.2004; in senso conforme si veda Cass. civ. n. 18367 del 23.08.2006 secondo cui: «In tema di conseguenze patrimoniali dello scioglimento del matrimonio, con riferimento alla percentuale dell'indennità di fine rapporto, di cui all'art. 12-bis l. div., non v'è spazio per una sentenza di condanna condizionata prima che l'altro "ex" coniuge abbia maturato, con la cessazione del rapporto di lavoro, il diritto alla relativa percezione»).

La peculiarità della vicenda e la complessità e novità delle questioni giuridiche alla base della decisione, che sia relativamente all'attribuzione della quota di T.F.R. che alla legittimazione passiva del datore di lavoro hanno comportato l'adesione ad orientamenti giurisprudenziali ancora magmatici ed in evoluzione, costituiscono giusti motivi a norma dell'art. 92 c.p.c. per disporre la integrale compensazione delle spese del procedimento tra tutte le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale, pronunciando nel procedimento introdotto M con ricorso depositato il 3.12.2013, così provvede ai sensi dell'art. 12 bis della legge n. 898/70:

- dichiara il difetto di legittimazione passiva della ... S.p.a.;
- rigetta allo stato, nei termini di cui in motivazione, la domanda di attribuzione della quota di TFR maturata dall'ex coniuge MM, non essendo ancora passata in giudicato la sentenza n. ./2013 del Tribunale di Bari regolante l'assegnazione dell'assegno divorzile in favore della M;
- compensa integralmente le spese del procedimento tra tutte le parti.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio della 1^a sezione civile del Tribunale in data 28 luglio 2014.